

Comunicazione congiunta CONSOB/Banca d'Italia relativa all'attuazione degli Orientamenti sui sistemi e controlli in un ambiente automatizzato per le imprese di investimento emanati dall'ESMA il 22 dicembre 2011, in attuazione della Direttiva 2004/39/CE (MiFID).

1. Premessa

Negli ultimi anni si è assistito al crescente utilizzo di sistemi di *trading* altamente automatizzati, e dei dispositivi ad essi connessi, sulle piattaforme di negoziazione (mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione). Tale fenomeno non ha mancato di produrre preoccupazioni per il rischio che il *trading* automatizzato possa mettere a repentaglio l'equo e ordinato svolgimento delle negoziazioni.

L'ESMA ha pubblicato, nel dicembre 2011, le “*Guidelines on systems and controls in a highly automated trading environment for trading platforms, investment firms and competent authorities*”, (d'ora in avanti, gli “Orientamenti”) ⁽¹⁾.

Gli Orientamenti - emanati in base all'articolo 16 del Regolamento istitutivo dell'ESMA ⁽²⁾ - non introducono nuovi obblighi rispetto a quanto previsto nella Direttiva 2004/39/CE (MiFID) e nella Direttiva 2003/6/CE (Market Abuse Directive), ma sono volti ad assicurare un'applicazione comune, uniforme e coerente delle disposizioni comunitarie ai sistemi e controlli previsti per le piattaforme di negoziazione e le imprese di investimento in un ambiente di negoziazione automatizzato nonché in relazione alla possibilità di un accesso diretto al mercato o di un accesso sponsorizzato.

Gli Orientamenti, riportati nell'allegato della presente comunicazione, sono pubblicati sui siti internet della Banca d'Italia e della Consob.

Le principali finalità degli Orientamenti ESMA di cui alla presente Comunicazione sono:

- promuovere un equo e ordinato svolgimento delle negoziazioni, anche al fine di garantire un efficiente processo di formazione del prezzo e la parità di trattamento dei

¹ Si fa riferimento, in particolare, al Documento ESMA “Sistemi e controlli in un ambiente di negoziazione automatizzato per piattaforme di negoziazione, imprese di investimento e autorità competenti” nella versione ufficiale in lingua italiana del 24 febbraio 2012 (ESMA/2012/122).

² L'articolo 16 del citato Regolamento (Regolamento n. 1095/2010/EU) consente all'ESMA di emanare linee guida al fine di «istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell'ambito del SEVIF e per assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione».

soggetti che accedono ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione;

- garantire che i sistemi di negoziazione elettronica di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o di un'impresa di investimento (compresi gli algoritmi di negoziazione) siano conformi agli obblighi imposti dalla MiFID;
- prevenire gli abusi di mercato (e in particolare la manipolazione del mercato) in un ambiente di negoziazione automatizzato;
- assicurare che, ove le piattaforme di negoziazione consentano ai membri/partecipanti di offrire l'accesso diretto al mercato (ADM) o l'accesso sponsorizzato (AS), siano disposte regole e procedure volte a garantire la compatibilità degli ADM/AS con un equo e ordinato svolgimento delle negoziazioni;
- assicurare che le imprese di investimento che offrono ADM/AS ai clienti mettano a punto politiche e procedure tali da garantire che le negoziazioni di tali clienti rispettino le regole e le procedure delle piattaforme di negoziazione cui vengono trasmessi gli ordini di tali clienti.

2. L'applicazione degli Orientamenti in Italia

Con la presente Comunicazione congiunta si rende noto che gli Orientamenti di cui ai numeri 2, 4, 6 e 8 si applicano ai soggetti abilitati (SIM e banche), autorizzati alla negoziazione in conto proprio e alla esecuzione di ordini per conto dei clienti, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, TUF, e ammessi alle piattaforme di negoziazione ai sensi dell'art. 25, comma 1, del TUF ⁽³⁾.

Di seguito sono sinteticamente indicati gli Orientamenti ESMA di cui sopra:

- Orientamento 2: Requisiti organizzativi per i sistemi di negoziazione elettronica dell'impresa d'investimento (compresi gli algoritmi di negoziazione);
- Orientamento 4: Requisiti organizzativi per le imprese di investimento tesi a promuovere una negoziazione corretta e ordinata in un ambiente di negoziazione automatizzato;
- Orientamento 6: Requisiti organizzativi per le imprese di investimento volti a prevenire gli abusi di mercato (e in particolare la manipolazione del mercato) in un ambiente di negoziazione automatizzato;
- Orientamento 8: Requisiti organizzativi per le imprese di investimento che offrono accesso diretto al mercato e/o accesso sponsorizzato.

Si comunica altresì che gli Orientamenti di cui ai numeri 1, 3, 5 e 7 si applicano alle banche e alle SIM autorizzate alla gestione di MTF per quanto riguarda i profili di organizzazione e controllo di tali intermediari.

³ Così come richiamato per gli MTF all'articolo 19 , comma 1, lett. C) del regolamento Consob n. 16191 in materia di mercati.

In particolare, gli Orientamenti citati si inquadrano nelle disposizioni del Regolamento congiunto Banca d'Italia / CONSOB in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi d'investimento o di gestione collettiva del risparmio del 29 ottobre 2007, del quale costituiscono linee applicative di carattere generale secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa tra la Banca d'Italia e la CONSOB del 31 ottobre 2007.

Si fa presente che la Banca d'Italia e la Consob eserciteranno i propri compiti di vigilanza secondo il riparto di competenze previsto dall'art. 6, comma 2-ter, TUF.

Rimangono ferme le competenze di vigilanza assegnate alla Consob per le finalità di ordinato svolgimento delle negoziazioni ed integrità dei mercati (25, comma 3, 187-octies, 190, comma 2, lett. d-ter, del TUF e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Consob n. 16191 in materia di mercati nonché dell'art. 57 della direttiva 2004/39/CE).

Le banche e le SIM interessate dalla presente Comunicazione dovranno rispettare gli Orientamenti dal 1° maggio 2012. Entro due mesi dall'entrata in vigore di tali linee guida (1° luglio) gli intermediari dovranno effettuare un'autovalutazione del rispetto delle stesse, comunicandone l'esito alla Banca d'Italia e alla Consob.

La presente Comunicazione congiunta relativa alle modalità di recepimento degli Orientamenti ESMA si aggiunge alla comunicazione specifica relativa al recepimento degli Orientamenti 1, 3, 5 e 7, da parte della Consob per quanto attiene ai mercati regolamentati e agli MTF nonché a quella della Banca d'Italia per quanto attiene ai mercati all'ingrosso dei Titoli di Stato.

Roma, 30 aprile 2012

PER LA BANCA D'ITALIA

Il Direttore Generale

PER LA CONSOB

Il Direttore Generale